

Bruxelles, 14.11.2019
COM(2019) 586 final

2019/0259 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo
che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato,
l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di
Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione
della Repubblica di Croazia all'Unione europea**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, la Croazia si è impegnata ad aderire agli accordi conclusi o firmati dall'Unione e dai suoi Stati membri con i paesi terzi. Tra tali accordi rientra l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e la Norvegia (di seguito "l'accordo quadripartito"), che estende a questi ultimi due paesi l'applicazione dell'accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti e la Comunità europea e i suoi Stati membri (di seguito "l'ATA UE-USA").

La stessa disposizione stabilisce inoltre che l'adesione della Croazia a tali accordi sia approvata tramite un protocollo a tali accordi concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e i paesi terzi interessati. Inoltre, la Commissione negozia tali protocolli a nome degli Stati membri.

La Commissione ha pertanto negoziato un protocollo che modifica l'accordo quadripartito al fine di prevedere l'adesione della Croazia a tale accordo.

La presente proposta ha l'obiettivo di ottenere una decisione del Consiglio fondata sull'articolo 218, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sull'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, che autorizzi la firma del protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e la sua applicazione provvisoria da parte loro a norma dell'articolo 6 del medesimo, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

• Contesto generale

L'impegno assunto dalla Croazia in forza dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione si applica anche all'ATA UE-USA e all'accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, l'Islanda e la Norvegia, che disciplina i rapporti tra le parti dell'accordo quadripartito.

La Commissione ha pertanto negoziato protocolli che modificano anche tali accordi al fine di prevedere l'adesione della Croazia a questi ultimi. Parallelamente alla presente proposta sono presentate proposte di decisione del Consiglio relative alla firma, all'applicazione provvisoria e alla conclusione di tali protocolli, nonché una proposta di decisione del Consiglio sulla conclusione del protocollo che modifica l'accordo quadripartito.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'ATA UE-USA è stato il primo accordo di carattere globale nel settore del trasporto aereo con uno dei principali partner dell'Unione in questo settore. Si tratta del più importante accordo sui trasporti aerei a livello mondiale, in quanto disciplina una capacità di trasporto superiore a 80 milioni di posti all'anno e costituisce un elemento fondamentale della politica estera dell'UE in materia di aviazione. L'importanza dell'accordo è aumentata con la sua estensione all'Islanda e alla Norvegia mediante l'accordo quadripartito. Il protocollo consentirà alla Croazia di beneficiare dei vantaggi di tale accordo.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Il protocollo consente alla Croazia di adempiere all'obbligo, sancito dall'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, di aderire all'accordo quadripartito.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5 TFUE, e articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, dell'atto di adesione.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il protocollo consentirà alla Croazia di beneficiare dei vantaggi dell'accordo quadripartito, che crea condizioni eque e uniformi di accesso al mercato e funge da base per nuovi accordi in materia di cooperazione e convergenza normative in settori essenziali per il funzionamento sicuro ed efficiente dei servizi aerei. Tali accordi possono essere realizzati solo a livello dell'Unione.

- **Proporzionalità**

Il protocollo si limita a trattare la questione specifica, vale a dire l'adesione della Croazia all'accordo quadripartito, e non affronta altre questioni.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Accordo internazionale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non pertinente.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Sintesi dell'accordo proposto**

Il protocollo è costituito da un testo principale, che stabilisce l'adesione della Croazia all'accordo quadripartito e le conseguenti modifiche dell'accordo, e da una dichiarazione congiunta sull'autenticazione di versioni linguistiche supplementari.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato un protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "il protocollo"), a norma della decisione 13351/12 del Consiglio, del 14 settembre 2012, che autorizza la Commissione ad aprire negoziati.
- (2) I negoziati si sono conclusi positivamente con la sigla del protocollo l'8 marzo 2019.
- (3) È opportuno che il protocollo sia firmato e applicato in via provvisoria dall'Unione e dai suoi Stati membri a norma dell'articolo 6 del medesimo, con riserva della sua conclusione in una data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo che modifica l'accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d'America, da un lato, l'Unione europea e i suoi Stati membri, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, firmato il 16 e il 21 giugno 2011, per tenere conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (di seguito "il protocollo") è autorizzata a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, con riserva della conclusione del protocollo medesimo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è applicato in via provvisoria dall'Unione e dai suoi Stati membri a norma dell'articolo 6 del medesimo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*